

CAPO - I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

L'Associazione ente del Terzo settore denominata "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUINTO ODV" è costituita in Sesto Fiorentino (FI), con sede legale in via di Castello, 33 Diocesi di Firenze

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto ODV è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Quinto ODV è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella categoria Organizzazioni di Volontariato.

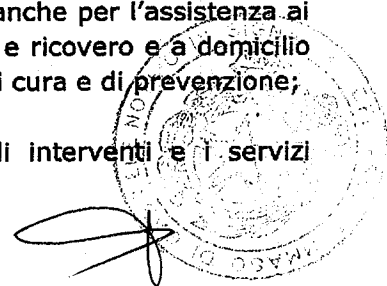
La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- la promozione della donazione di sangue e di organi;
- l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi



finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- g) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- i) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- c) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impegnando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
- d) Ogni altra attività diversa individuata e stabilita dal Magistrato

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario e di protezione civile dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" di colore giallo ("Fraternitas Misericordie"). Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- g) Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati;
- h) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti.



dalla legge e dallo statuto;

- i) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- j) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Magistrato redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro il mese di giugno per la definitiva approvazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il magistrato documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Articolo 13 – Il volontario

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari ed ai confratelli possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal magistrato: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO – II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre (3) categorie:

- 1) Confratelli Attivi
- 2) Confratelli Benemeriti
- 3) Confratelli Ordinari/Sostenitori

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda scritta da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato per i confratelli attivi o con motivazione espressa l'eventuale diniego; mentre nello stesso termine comunica l'ammissione definitiva dei richiedenti l'iscrizione come ordinari/sostenitori o con motivazione espressa il diniego. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede legale della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

ASPIRANTATO

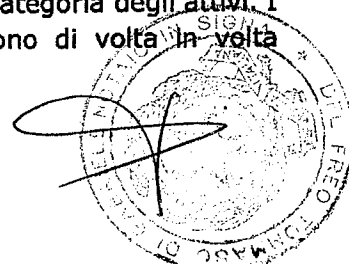
Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi. L'aspirantato ha la durata minima di un anno di servizio e/o di formazione al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Attivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti attivi fino a che non diventano confratelli sono considerati volontari non occasionali ed inseriti nell'apposito registro dei volontari.

ATTIVI

I Confratelli attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione negli organi sociali dopo un anno di permanenza nella categoria.

ORDINARI-SOSTENITORI

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo dopo tre mesi dall'iscrizione e acquisiscono diritto di elezione negli organi sociali dopo un anno di permanenza nella categoria, a meno che gli stessi non provengano dalla categoria degli attivi. I sostenitori hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta



intraprese dall'Associazione

BENEMERITI

Il titolo di Confratelli benemeriti spetta a coloro che dopo aver svolto lodevole servizio vengono esentati da qualunque obbligo con disposizione motivata del Magistrato in conformità del regolamento.

Lo stesso Consiglio, con deliberazione motivata, può attribuire lo stesso titolo agli iscritti che hanno contribuito al bene materiale e morale della Associazione con opere e atti di grande rilevanza e che hanno manifestato la volontà di farne parte. Questi Soci Benemeriti hanno gli stessi diritti e doveri delle categorie di confratelli dalle quali provengono.

Articolo 17 – Lavoratori dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 18 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di comprovati principi etici e morali tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 19 – Doveri del confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere una condotta morale e civile irreprensibile,
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa, per le categorie dove richiesta.

Articolo 20 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale, il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 21.

Articolo 21 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza, per esclusione o per decesso. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18. Inoltre, l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 19 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione il magistrato deve dare comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata o ogni altra forma di notifica prevista dalle norme dell'Ordinamento dello Stato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 22 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e/o l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 23 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli attivi e sostenitori ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 24 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra

gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro vidimato. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Articolo 25 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
- e) nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 24.

Articolo 26 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 27 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 28 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato e del collegio probivirale;
- d) nominare l'Organo di controllo e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale

- dei conti ;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
 - f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;
 - g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale.
 - h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
 - i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;
 - k) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

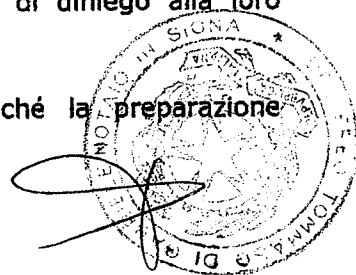
IL MAGISTRATO

Articolo 29 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno all'elezione a scrutinio palese del Governatore e del Segretario, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 22, 23 e 25 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) decide sull'ammissione dei nuovi confratelli, come previsto all'art. 15; conferma o revoca l'eventuale decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli attivi ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione



Handwritten signature: *Net hahr*

- spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
 - n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
 - o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
 - p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
 - q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
 - r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
 - s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
 - t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 30 – Composizione

Il Magistrato è composto da nove (9) Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela e di affinità, nonché Confratelli nominati alle cariche di Proviviro, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 31 – Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza, via email o mediante canale social. Il consiglio si riunisce in presenza presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La riunione può anche svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 32 - Il Governatore

Il Governatore è eletto all'interno del Magistrato tra i Consiglieri eletti nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare, il Governatore:

- vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- indica le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- attua le deliberazioni del Magistrato;
- cura, avvalendosi del personale amministrativo incaricato, la parte amministrativa di tutte le attività della confraternita, firmando i relativi documenti;
- firma la corrispondenza ed in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento. Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 33 - Il Vicegovernatore

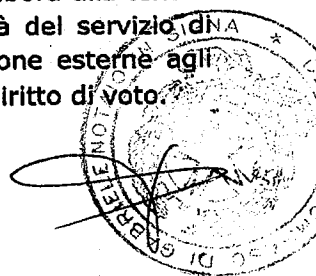
Il Vicegovernatore è scelto, all'interno del Magistrato fra i Consiglieri eletti, su proposta vincolante dal Governatore, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera f) dell'art. 32. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.



Stefano



Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, con la sola eccezione dell'organo di controllo, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e della Confraternita. Per la nomina al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30. Il Collegio dopo la nomina si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

Le eventuali dimissioni, motivate, di un membro devono essere presentate al Presidente del Collegio stesso ed in copia al Governatore.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, eventualmente sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45;
- f) non ha nessuna competenza per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, o la gestione finanziaria del Sodalizio, a meno determinate decisioni vadano contro i principi dettati dallo Statuto e nel caso di sostituzione delle funzioni del magistrato come previsto alla lettera e).

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 nr. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di controllo accompagna con una propria relazione il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione assembleare e di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

A tal fine i suddetti documenti devono essere consegnati all'organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di controllo durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'Art. 2399 codice civile. La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente di altre cariche associative.

Per quanto riguarda il funzionamento dell'Organo di controllo valgono, in quanto compatibili, le norme predisposte dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

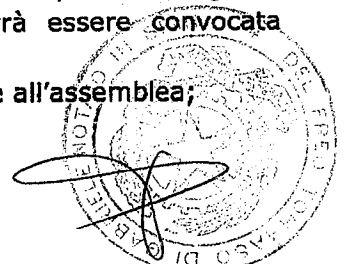
Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è confratello benemerito e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
 - b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo 18 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui 2 potranno essere scelti tra i Confratelli ordinari/sostenitori;
 - c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- Resta in carica fino alla nomina della successiva commissione, ed adempie, in coordinamento col Magistrato ed i Proviviri, alle sostituzioni di eventuali posti vacanti per dimissioni o altro. Le liste devono riportare il nome del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata.
- e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;



Stefano L...

- f) accerta la regolarità delle deleghe;
- g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di cinque voti per il Magistrato nella categoria degli attivi e due per gli ordinari-sostenitori, naturalmente in base alla categoria di appartenenza.

I candidati eleggibili dovranno essere:

- a) sette per la categoria dei confratelli attivi;
- b) due per la categoria dei confratelli ordinari/sostenitori.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti, per le rispettive categorie. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate. Non possono far parte della Commissione Confratelli con legami di coniugio, di parentela e di affinità con dipendenti e candidati, nonché Confratelli nominati alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti da almeno un quinquennio dopo la cessazione della carica o rapporto di lavoro. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, potrà partecipare sia alle riunioni, che alle votazioni e relativo scrutinio come figura vigilante sulle operazioni, il suo parere sarà vincolante su dette operazioni.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il

parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 26 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

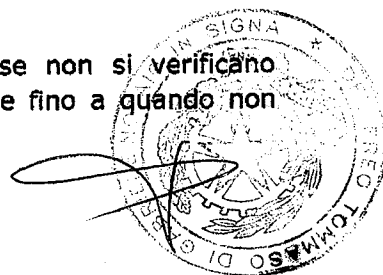
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperimento inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non



rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 – Norma di rinvio

All'entrata in vigore del presente Statuto, tutte le cariche resteranno attive fino al termine del mandato. Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Abbe = essere l'apposito registro monete esenziate
27 loro - esenziate;



TOMMASO DEL FREO
NOTAIO

Signa - Piazza Cavour, 30
Firenze - Via XX Settembre, 120
Tel. e WhatsApp +39055577295
Email: tdelfreio@notariato.it

N. 5167 di Repertorio

N. 3893 di Raccolta

VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di aprile

27 aprile 2026

in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 703, alle ore 17:00 qui richiesto.

Davanti a me Dottor **TOMMASO DEL FREO**, Notaro in Signa, iscritto al Collegio nei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI È RIUNITA

l'assemblea della associazione **"Confraternita di Misericordia di Quinto"** Organismo di Volontariato con sede a Sesto Fiorentino (FI), Via di Castello n 33, codice fiscale 80013690484, partita i.v.a. 01825450487, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore in data 7 novembre 2022 al n. 70869298 di repertorio, per discutere e deliberare, quanto alla parte straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione nuovo Statuto
- Varie ed eventuali

È PRESENTE

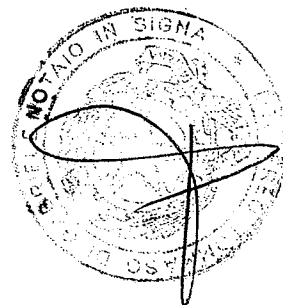
- **TRALLORI Stefano**, nato a Sesto Fiorentino (FI) il 21 febbraio 1960 domiciliato ai fini della carica presso la sede dell'ente, nella sua qualità di Governatore, e come tale legale rappresentante, della Confraternita di Misericordia di Quinto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere le risultanze della qui riunita assemblea ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il qui comparente Trallori Stefano il quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora nei termini del vigente statuto;
 - che ai sensi di statuto l'avviso è stato affisso anche presso la sede dell'associazione nei giusti tempi e modi;
 - che sono presenti n. trentasette associati aventi diritto di voto;
- il tutto come risulta dal foglio presenze che curato dalla segreteria si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- che i confratelli con diritto di voto presenti sono almeno il doppio rispetto al numero dei componenti il magistrato;



REGISTRATO A
Uff. Terr. di FIRENZE
il 4 maggio 2026
al n. 17372 serie 1T
Esente

- che del Magistrato sono presenti i membri: Governatore Stefano TRALLORI, BONFINI, BARZON, BIANCALANI, SBARRA, RAFFINI, PARIGI, TORNIAI;

- che del Collegio Probivirale sono presenti i membri: NARDI Nerio;

- che dell'Organo di Controllo è presente il membro: Simone Del Pino.

- È altresì non presente il Correttore **Padre Agnel Charles**

Tutto ciò constatato,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti, il
presidente

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Governatore, quale Presidente dell'assemblea, il quale espone all'Assemblea le ragioni e il contenuto delle modifiche statutarie proposte.

Il Presidente precisa anzitutto che il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea non intende modificare la fisionomia essenziale della Confraternita, che resta fondata sui principi della carità cristiana, della fraternità, del servizio volontario e dell'appartenenza al Movimento delle Misericordie. Le modifiche proposte hanno invece lo scopo di aggiornare, coordinare e rendere più ordinato il testo statutario, tenendo conto dell'attuale disciplina degli enti del Terzo settore, della qualificazione della Confraternita quale Organizzazione di volontariato e dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente evidenzia che una prima area di intervento riguarda la natura giuridica dell'ente e le attività svolte. Viene precisato che la Confraternita opera quale Organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, svolgendo la propria attività prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati. Sono inoltre aggiornate le attività di interesse generale e viene introdotta una disciplina più chiara delle attività diverse, secondarie e strumentali, nonché della raccolta fondi, nel rispetto dei principi di trasparenza, verità e correttezza.

Il Presidente rappresenta poi che il nuovo testo interviene sulla disciplina economica e patrimoniale dell'Associazione, chiarendo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, la non ripartibilità del fondo comune e la destinazione delle risorse allo svolgimento delle attività istituzionali. Viene inoltre

coordinata la disciplina del bilancio con la normativa del Terzo settore, con previsione dell'esercizio finanziario, dei termini di approvazione e della messa a disposizione dei documenti agli associati.

Ulteriore profilo di aggiornamento riguarda la figura del volontario e il possibile impiego di lavoratori. La disciplina viene ricondotta ai principi del Codice del Terzo settore: l'attività volontaria resta personale, spontanea e gratuita; sono ammessi solo rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate; sono vietati rimborsi forfettari; è previsto l'obbligo assicurativo. Viene altresì introdotta una disposizione specifica sui lavoratori dipendenti e sui prestatori di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti previsti per le organizzazioni di volontariato.

Il Presidente illustra quindi le modifiche relative agli associati. La classificazione dei confratelli viene riordinata nelle categorie dei confratelli attivi, benemeriti e ordinari/sostenitori. Vengono precisate le modalità di ammissione, il periodo di aspirantato, la partecipazione all'assemblea, l'elettorato attivo e passivo e la posizione dei confratelli benemeriti. L'obiettivo è quello di rendere più chiari i diritti e i doveri connessi alle diverse forme di appartenenza alla Confraternita.

Quanto agli organi sociali, il Presidente evidenzia che il testo mantiene l'impianto tradizionale della Confraternita, ma ne aggiorna la disciplina. Il Magistrato viene confermato quale organo di governo; la sua composizione viene ridotta a nove componenti; vengono precisati i requisiti di eleggibilità e le modalità di funzionamento, anche mediante strumenti di collegamento audio-video. Viene inoltre eliminata la figura autonoma dell'Amministratore, con riallocazione delle relative funzioni nell'ambito delle competenze del Governatore, del Segretario e del Magistrato.

Il Presidente precisa inoltre che la disciplina assembleare viene coordinata con le esigenze operative dell'ente: l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è prevista entro il mese di giugno e il termine di convocazione viene fissato in almeno otto giorni. Sono altresì aggiornate le attribuzioni dell'Assemblea, con espressa previsione della nomina dell'Organo di controllo e dell'eventuale revisore, della revoca dei componenti degli organi sociali, dell'azione di responsabilità e delle deliberazioni sulle operazioni straordinarie.

Il Presidente richiama poi la nuova disciplina dell'Organo di controllo e della revisione legale, che sostituisce il precedente impianto fondato sul Collegio

dei Sindaci Revisori. Il nuovo testo prevede la possibilità di un Organo di controllo monocratico o collegiale, ne disciplina funzioni, partecipazione alle riunioni, requisiti, durata e incompatibilità, e contempla la nomina del revisore legale o di una società di revisione nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno dall'Assemblea.

Il Presidente segnala altresì il coordinamento della figura del Correttore con l'Autorità ecclesiastica competente, prevedendone la nomina da parte dell'Ordinario Diocesano su proposta del Magistrato e confermandone il ruolo spirituale, religioso e di culto all'interno della Confraternita.

Infine, il Presidente illustra le modifiche in materia elettorale, di riforma statutaria e di devoluzione del patrimonio. La Commissione elettorale viene disciplinata in modo più articolato, anche quanto alla sua composizione, alle liste e al controllo delle operazioni di voto. Il quorum per l'approvazione delle modifiche statutarie viene ricondotto ai due terzi dei presenti, fermo restando il presidio rafforzato sugli articoli che definiscono l'identità essenziale della Confraternita (che non riguarda più gli articoli 4 e 5). La devoluzione del patrimonio viene coordinata con la disciplina del RUNTS e con il necessario parere dell'Ufficio competente.

Conclude il Presidente osservando che le modifiche proposte hanno dunque una funzione di aggiornamento normativo, riordino interno e migliore coordinamento del testo statutario, senza alterare la natura, la tradizione e le finalità proprie della Confraternita.

Il Governatore rende quindi edotta l'assemblea:

- che il Magistrato ha provveduto a modificare il testo dello statuto come previsto dall'articolo 43 del vigente statuto;

- che lo statuto ha ricevuto l'approvazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia con nulla osta in data odierna.

Ciò detto il Governatore mette in votazione il nuovo testo dello statuto sociale nel suo complesso e senza votazione articolo per articolo stante la necessità che lo stesso sia approvato nella sua organicità e nel ponderato coordinamento di ogni articolo.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea degli associati con il voto palese, manifestato per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con nessun astenuto

e nessun contrario

all'unanimità

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale composto di n. 49 (quarantanove) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

B) di conferire ampia delega al Governatore per tutti gli adempimenti di legge connessi all'entrata in vigore del nuovo Statuto autorizzandolo ad ogni atto necessario per dare esecuzione alla presente delibera, financo modificare lo statuto negli stretti limiti formali di quanto richiesto dalla Regione Toscana o altra pubblica amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara terminata l'assemblea in fase straordinaria alle ore diciotto e trenta minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione e si richiedono le agevolazioni fiscali per gli enti di volontariato e non lucrativi di utilità sociale, e quelle di cui all'articolo 82. del d. lgs 117/2017.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà, e quindi lo sottoscrive unitamente a me Notaio, essendo le ore diciotto e trentacinque minuti.

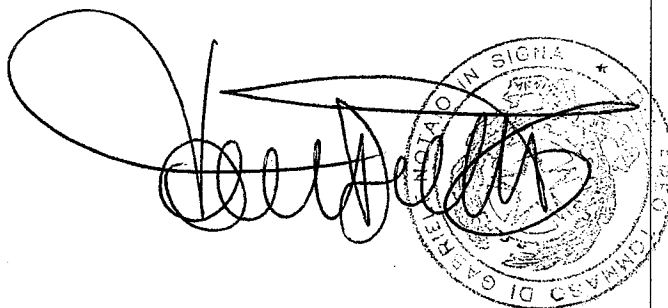
Occupa cinque pagine sin qui di due fogli.

F.to: Stefano Trallori

F.to: Tommaso Del Freo Notaio. Vi è il sigillo.

Seguono allegati rispettivamente sotto le lettere "A" il foglio presenze e "B" lo statuto sociale.

Copia conforme all'originale, si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge. Signa, 3 luglio 2026

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO IN SIGNA" at the top and "TOMMASO DEL FREO" at the bottom, with a star in the center. The signature is a cursive script that loops around the seal.